



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio DE SALVO

CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA

REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA, relatore

Deliberazione del 17/01/2012.

Comune di Paularo. Motivato avviso in tema di riconoscimento di un debito fuori bilancio per onorario di avvocato ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 236/2011/INPR del 14 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2012 del 16 gennaio 2012, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Paularo con nota prot. n. 8882 del 1 dicembre 2011, acquisita il 5 dicembre 2011 al n. 5055 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni contenute all'art. 194 del D. Lgs. n.267/2000, al fine di conoscere se è compatibile con esse la legittima assunzione da parte del Consiglio comunale di una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per la liquidazione delle pretese vantate dal professionista incaricato della difesa dell'Ente comunale in eccedenza rispetto al preventivo acquisito ed impegnato, nonché se il riconoscimento eventualmente disposto possa, in astratto, rappresentare fonte di responsabilità a carico dei consiglieri consenzienti;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5 del 16 dicembre 2012 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stata individuata la dott.ssa Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA la medesima ordinanza n. 5 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 17 gennaio 2012 alle ore 12.00, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2012 il relatore dott.ssa Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha rivolto alla Sezione una richiesta di motivato avviso ex art. 33, comma 4, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, volta a conoscere se sia applicabile l'art. 194 del citato D.Lgs. n. 267/2000-TUEL- inerente il riconoscimento di debiti fuori bilancio- per la liquidazione delle pretese vantate in eccedenza rispetto al preventivo originariamente acquisito e per il quale veniva assunto dall'Ente regolare impegno di spesa.

L'Ente chiede anche di sapere se tale riconoscimento, ove eventualmente disposto, possa, in astratto, rappresentare fonte di responsabilità a carico dei consiglieri comunali.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di

controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva si osserva che questa Sezione in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a rivolgere istanze di motivato avviso, ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva espletabile dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente, che per il Comune è il Sindaco, e nel caso di specie la richiesta è ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, circoscrive i pareri che questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, nella delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, che è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso, ha precisato che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva delle richieste di motivato avviso costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti,

agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è, come noto, intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza delle Sezioni riunite in presenza di un insorto contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali, le prime sono intervenute con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Tale pronuncia circoscrive l'ambito della nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica deriva dalla circostanza che essa, seppur originata da una vicenda di rimborso di spese legali, rispetto alla quale questa Sezione ha già declinato la propria competenza, in quanto ambito suscettibile di determinare possibili interferenze con l'esercizio delle funzioni proprie di altri organi di questa Corte (cfr. ord. presid. n. 15 del 31 marzo 2011 e ivi pronunce citate), e dunque oggettivamente inammissibile, riguarda propriamente l'aspetto tecnico-contabile della copertura finanziaria del maggior compenso richiesto dal legale di fiducia.

Precisamente, è volta a conoscere l'avviso di questa Sezione sull'interpretazione dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alla configurabilità o meno della spesa in questione nel novero dei debiti fuori bilancio.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva fissati dalla delibera n. 27/Sez.PI./2007, la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente. Risulta altresì sussistente anche il requisito della "non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico", non essendo

stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico. La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Quanto alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali e requirenti svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra precisati la richiesta di motivato avviso all'esame è ammissibile con riferimento al primo quesito e può essere esaminata.

Nel Merito

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Paularo ha esposto quanto segue: l'Amministrazione, a seguito di un ricorso amministrativo proposto da alcuni privati, con delibera giuntale conferiva ad un avvocato l'incarico per rappresentare e difendere le ragioni dell'Ente quale convenuto nel giudizio avanti al TAR territorialmente competente.

A tal fine richiedeva e acquisiva dal professionista individuato la disponibilità ad assumere l'incarico con la quantificazione delle relative spese legali, definite nella somma di 3.060,00 euro, comprensivi di iva e oneri di legge. Seguiva la determinazione del responsabile del servizio finanziario per l'assunzione del relativo impegno di spesa, nell'ambito della formalizzazione di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2230 e ss. C.C.

Il ricorso originario veniva successivamente dichiarato perento per l'intervenuto accordo tra le parti, mentre nessuna ulteriore richiesta integrativa del compenso inizialmente pattuito veniva *medio tempore* avanzata dal legale incaricato.

Al termine, il professionista presentava al Comune una fattura per un importo di 16.491,56 euro, chiedendone la liquidazione.

Aggiunge, ancora, l'Amministrazione istante che la parcella risultava munita del prescritto visto di congruità del Consiglio dell'Ordine forense.

In tale contesto, come già esposto, Il Sindaco chiede se sia legittima l'assunzione da parte del Consiglio Comunale di una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per la liquidazione della differenza rispetto al compenso in origine acquisito e regolarmente impegnato.

1. In via preliminare e con riguardo alla complessa tematica dei debiti fuori bilancio, la Sezione richiama gli indirizzi già espressi in passato (cfr. par. n. 6/2005 e 71/2011, nonché, con riguardo specifico all'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 194 del T.U.E.L. par. n. 11/2011), in particolare per quanto riguarda la relativa nozione, nonché la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che l'ha caratterizzata.

In sintesi, si tratta di un'obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente, ma assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa; obbligazione che, pur

rispondendo alle finalità istituzionali dell'Ente e pur essendo giuridicamente valida, non risulta perfezionata contabilmente in quanto non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui nasce.

Essa è pertanto da ricondursi al concetto di "sopravvenienza passiva", trattandosi di un debito sorto al di fuori dell'impegno di spesa costituito secondo le prescrizioni dell'art. 191 del T.U.E.L. e in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui lo stesso si manifesta (cfr. Corte dei conti, sez. reg.le controllo Toscana, par. n. 367/2009).

Ciò è a sua volta conseguenza diretta dei principi di universalità, veridicità e attendibilità del bilancio, nonché del principio dell'obbligo di copertura finanziaria dei procedimenti di spesa, posto a garanzia degli equilibri di bilancio e riveniente la sua fonte già nel dettato dell'art. 81, comma 4, della Costituzione.

La disciplina di riferimento dei citati procedimenti di spesa è contenuta, come noto, nel già richiamato art. 191 del T.U.E.L.

Da essa si evince che l'assunzione di una spesa per l'Ente locale passa necessariamente per una deliberazione o determinazione a contrattare, al fine dell'acquisto di un bene o di un servizio: in definitiva, per l'acquisizione di una *utilitas* a vantaggio dell'Ente medesimo.

Nel caso che ci occupa, tale utilità è rappresentata dalla prestazione resa dal professionista incaricato.

In definitiva, è necessario che contestualmente alla deliberazione o determinazione di stipulare un contratto venga assunto l'impegno contabile sul competente intervento o capitolo del bilancio di competenza.

Il profilo di maggior rilievo, in tale fattispecie, è rappresentato dalla circostanza che, al momento della stipula del contratto di prestazione d'opera professionale, la relativa parcella - e la correlata spesa a carico dell'Ente - non sempre risulta determinata nel suo esatto ammontare.

Da qui il dubbio se sia necessario il ricorso ad una successiva delibera consiliare, atta ad integrare l'impegno di spesa originariamente assunto in sede di liquidazione finale e accertata la copertura finanziaria, ovvero, come pure sostenuto, se sia sufficiente una semplice determina del responsabile del servizio interessato.

Proponendo in quest'ultimo caso la tesi delle cc.dd. "passività pregresse", ovvero di spese regolarmente autorizzate che tuttavia, per la naturale evoluzione del rapporto giuridico sottostante, hanno dato luogo al manifestarsi nel tempo di un debito superiore all'impegno inizialmente assunto.

Questa tesi, già nota in passato, in particolare, alla giurisprudenza civile e amministrativa e comunque seguita in epoca antecedente alla riforma dell'ordinamento degli EELL (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.11098/2002; TAR Calabria, Sez. di Reggio Calabria n. 461/1996; TAR Piemonte Sez. II n. 524/1995, come citati in Sez.reg.le Abruzzo del. n. 360/2008), si fonda sul particolare rilievo che viene attribuito al contratto di prestazione d'opera e al conseguente rapporto sinallagmatico, caratterizzato da un "*facere*" (da parte del professionista) e da un "*dare*" (da parte della P.A. committente), individuati quanto alle reciproche caratteristiche essenziali, ma tuttavia determinabili con precisione solo in un momento successivo con

riguardo al "quantum".

Da tale impostazione la richiamata giurisprudenza faceva derivare l'inapplicabilità del principio del c.d. "previo impegno di spesa" ai provvedimenti di incarico ad un legale di difesa in giudizio dell'Amministrazione, escludendo al contempo la nullità degli impegni di spesa assunti senza attestazione di copertura.

Tale tesi, tuttavia, fondamentalmente civilistica, trascura di considerare che le regole di natura contabile che governano i procedimenti di spesa degli Enti mirano a salvaguardare non solo e non tanto il vincolo generale scaturente dal contratto, quanto piuttosto la specifica obbligazione giuridica (obbligo della P.A. di pagare una somma di denaro), che deve essere determinata a priori in quanto deve trovare corrispondenza in un pari impegno contabile, che costituisce a sua volta vincolo finanziario sulle previsioni di entrata, in definitiva incidendo sull'intera previsione del bilancio e sui relativi equilibri.

Da qui la riconosciuta necessità della riconducibilità della fattispecie all'istituto del "debito fuori bilancio", di per sé potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa del bilancio e nella correlativa previsione di copertura attraverso il vincolo apposto sulle entrate, e che proprio per ciò dovrà opportunamente emergere attraverso l'adozione da parte dell'Organo consiliare di apposita delibera.

Sottese a tale ultima impostazione sono, per un verso, la preoccupazione di ordine formale di ricondurre a coerenza i comportamenti e le prassi delle Amministrazioni locali alla luce dei principi che regolano la materia dei debiti fuori bilancio; per altro verso, la ancor più pregnante esigenza di ordine sostanziale di evitare il formarsi incontrollato di uno stock di debiti latenti.

Da tale indirizzo, ampiamente seguito in seno a questa Corte dei conti (vd. sez. reg. le Sardegna n.2/2007; S.S.R.R. Reg.Sic. n.2/2007; sez. reg. le Veneto n.7/2008; sez. reg. le Abruzzo, n. 360/2008; sez. reg. le Puglia n. 106/2009), per le argomentazioni in precedenza svolte e richiamate, questa Sezione ritiene di non discostarsi.

2. Posta la questione nei suesposti termini generali, la Sezione ritiene tuttavia necessario richiamare l'attenzione dell'Ente sull'onere di diligenza che lo stesso deve osservare al momento del conferimento dell'incarico al professionista.

La difficoltà di determinazione *ex ante* della parcella, infatti, giustificata dall'imprevedibilità dell'evoluzione del procedimento contenzioso, non significa impossibilità assoluta di pervenire ad un preventivo ancorato a parametri certi, in considerazione delle caratteristiche di difficoltà e di impegno professionali richiesti.

A tal riguardo, è stato osservato che " *nella gestione dell'incarico professionale non si comprende perché, nella prassi, il committente (l'ente pubblico) non contratti la tariffa da applicare, nel rispetto dei minimi tariffari inderogabili per il professionista*" (vd. par. cit. n.2/2007 sez. reg. le Sardegna).

Una volta poi che sarà stato individuato il corrispettivo per ogni singola attività per cui è conferito incarico, l'Ente potrà effettuare una previsione dell'importo complessivo e dovrà procedere a impegnare l'intero importo.

Ciò in considerazione della circostanza che *"vi è sempre, in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale, un problema di determinazione del compenso che, anche quando presenta margini di oscillazione, dovrà essere previsto, con applicazione del canone della prudenza, e impegnato in bilancio nella sua interezza, anche se dovrà essere corrisposto, quanto meno in parte, successivamente all'esercizio di competenza"* (cfr. par.cit. n. 2/2007 sez.reg.le Sardegna).

Pertanto, a parte le cennate, intrinseche difficoltà di una loro esatta determinazione e quantificazione, le "spese legali" non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle Spese degli Enti locali, di cui al Capo II, Tit. III, Parte II del D.Lgs. n. 267/2000.

Esse, perciò, *"soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL), ad iniziare proprio da quella dell'impegno (ex art. 183 TUEL).*

E ciò, non già per estrinseche e formali esigenze di regolarità degli atti, quanto piuttosto per sostanziali esigenze di "equilibrio" di bilancio (ex art. 162 TUEL), per le quali è possibile sostenere una spesa solo dopo averne valutato l'entità ed averne accantonato la relativa "provvista", o averne comunque individuato un'attendibile e veritiera forma di reale e sicura "copertura". (cfr. sez.reg.le Abruzzo delib. n.360/2008 cit.).

3. Proprio con riferimento alle caratteristiche delle spese per incarichi di patrocinio legale conferiti dall'Ente ad un professionista di fiducia, incarichi che ordinariamente accedono a rapporti contrattuali di durata, la Sezione ritiene di poter utilmente svolgere alcune considerazioni sul particolare onere di diligenza che grava sull'Ente durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico professionale.

E' infatti a tal fine necessario che l'Ente verifichi periodicamente l'andamento della causa e adotti i conseguenti provvedimenti di revisione dei relativi impegni.

In sostanza, l'Ente deve amministrare il proprio contenzioso, informando-anche in questo ambito- il suo operato a canoni di prudenza, accortezza, veridicità, attendibilità, proporzionalità ed equilibrio, nel preminente interesse di evitare "sopravvenienze passive". (cfr. sez.reg.le Abruzzo cit.)

4. Da ultimo, con riferimento all'onere probatorio circa la congruità del compenso richiesto dal professionista, e a chiarimento dei dubbi manifestati sul punto dall'Amministrazione richiedente,- in disparte ogni considerazione sulla circostanza che *"il visto di congruità"* apposto dal competente Consiglio dell'Ordine *"costituisce una semplice dichiarazione unilaterale non vincolante"* e che *"spetti comunque al professionista fornire la prova della effettività delle prestazioni rese (...)"*, come sostenuto dal Sindaco,- la Sezione osserva che ricade sull'organo di amministrazione attiva, in sede di adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, l'onere circa la dimostrazione dell'effettiva utilità conseguita in dipendenza del patrocinio reso dal professionista incaricato, in ossequio ai principi che disciplinano la fattispecie di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 194 del TUEL.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione al Sindaco del Comune di Paularo di copia conforme alla presente deliberazione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2012.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Antonio De Salvo

Depositato in Segreteria in data 13 febbraio 2012.

Per Il preposto al Servizio di supporto

Coordinatore amministrativo

f.to Dott. Andrea Gabrielli